



STATUTO
“GLI AMICI DI DANIELA APS”

Art. 1

Costituzione, Denominazione, Sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore” (d’ora in avanti anche “Codice”), l’Associazione “Gli Amici di Daniela APS” (d’ora in avanti anche “Associazione”)
2. L’ “Associazione” ha sede legale nel Comune di Bra (Cn), CAP 12042, Strada San Michele 155.
L’ “Associazione” potrà istituire sedi secondarie, comunque dipendenti e collegate alla sede centrale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno del Comune stesso e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta
3. La durata dell’ “Associazione” non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L’ “Associazione” è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità socio-sanitaria, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, fondazioni e associazioni no-profit, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, aziende pubbliche e private.
2. L’ “Associazione” si rifà ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato Italiano con la legge numero 18 del 3 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009
3. L’ “Associazione” persegue le seguenti finalità:
 - a. La realizzazione ed eventualmente anche la gestione di una o più strutture per le persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma, un progetto per il “dopo di noi” a vantaggio delle persone che non possono fare rientro a domicilio come per esempio nei casi di abbandono o per motivi economici e la creazione di letti di sollievo temporanei per sollevare le famiglie dal carico assistenziale del loro caro.
 - b. La realizzazione ed eventualmente anche la relativa gestione di una o più strutture di vacanza accessibile per le persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma e le loro famiglie e se vi è disponibilità anche per altre tipologie di disabilità.



- c. Promuovere la realizzazione di uno o più reparti sanitari riabilitativi di eccellenza in grado di accogliere persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma in fase post-acuta e possibilmente almeno un familiare prima della dimissione integrando all'interno degli stessi le attività dell' "Associazione".
- d. Promuovere la realizzazione di una moderna assistenza domiciliare integrata in coerenza con le necessità socio-sanitarie e riabilitative di cui necessitano le persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma che rientrano al loro domicilio, garantendone la dignità personale ed una migliore qualità della vita, la tutela della salute fisica e psicologica della famiglia che ha in carico queste persone
- e. Promuovere attività socio-assistenziali a sostegno delle famiglie delle persone Locked-in Syndrome o con esiti da coma.
- f. Promuovere attività di sensibilizzazione sul tema della Locked-in Syndrome, del coma, degli SV (stati vegetativi), degli SMC (stato di minima coscienza), della prevenzione e della cura per la mente ed il cervello.
- g. Promuovere l'attività volta all'ottenimento del riconoscimento che la Locked-in Syndrome sia classificata in Italia ed in Europa come malattia rara.
- h. Promuovere LEA adeguati, presidi e ausili gratuiti e moderni adeguati alle persone Locked-in Syndrome e con esiti da coma.
- i. Promuovere PAI adeguati per le persone Locked-in Syndrome e con esiti da coma.
- j. Promuovere la creazione di una Federazione europea di associazioni per le persone Locked-in Syndrome.
- k. Promuovere e sostenere anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, italiane e internazionali attività di ricerca scientifica e di studio per l' approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della Locked-in Syndrome, il coma, lo stato vegetativo (SV), lo stato di minima coscienza (SMC).
- l. Promuovere e contribuire alla raccolta ed alla elaborazione dei dati epidemiologici e di monitoraggio su base regionale, nazionale ed internazionale sulla Locked-in Syndrome, sul coma, sullo stato vegetativo (SV), sullo stato di minima coscienza (SMC).

Art. 3

Attività

- 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5 e dell'art.35 del "Codice" di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività di interesse generale:
 - a. Interventi e servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni.



gli amici di *Daniela*

- b. Interventi e prestazioni sanitarie.
 - c. Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, G.U. n.129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche.
 - i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, creative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'art.5 del "Codice", in rapporto alle finalità principali, vale a dire socio-sanitarie della "Associazione".
2. L'"Associazione" inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del "Codice". La loro individuazione potrà essere operata dall'Organo di Amministrazione. Nel caso l'"Associazione" eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del "Codice".
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'"Associazione" avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'"Associazione" tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'Organo di amministrazione il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art.17 del "Codice"
 6. L'"Associazione" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del "Codice"
 7. L'"Associazione" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del "Codice", solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati risultanti dai rispettivi registri

Art. 4

Patrimonio, risorse economiche e bilancio

1. Il patrimonio dell'"Associazione" è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti, quali persone fisiche, giuridiche private, enti pubblici e privati.
 - b. Erogazioni liberali di associati e di terzi.
 - c. Entrate derivanti da contributi e/o rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;



gli amici di *Daniela*

- d. Eredità, donazioni, lasciti testamentari, legati con beneficio d'inventario.
- e. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell' "Associazione" e riconducibile alle disposizioni del "Codice" e s.m.i.
- f. Entrate relative a attività diverse di cui all'art. 6 del "Codice" (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- g. L' "Associazione" è proprietaria del marchio "Brainfood", registrato come parola e due logo in alcune classi merceologiche e domini web. L'Organo di amministrazione ha la facoltà di registrare il marchio in altre classi merceologiche.



Br@infood

- 2. L'esercizio sociale dell' "Associazione" ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
- 3. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede legale o amministrativa dell' "Associazione" almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria.
- 4. E' fatto obbligo accantonare al fine di investire, l'eventuale avanzo di gestione per finanziare le attività istituzionali statutariamente previste (art. 2)
- 5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall' "Associazione" a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 5

I soci

- 1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del "Codice" D.lgs.117/2017
- 2. Il numero dei soci dell' "Associazione" è illimitato. Possono fare parte dell' "Associazione" tutte le persone fisiche non inferiore a sette e/o altri enti del Terzo Settore non commerciale nei limiti previsti dalla legge che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente e gratuitamente per la loro attuazione
- 3. L'adesione all' "Associazione" è a tempo indeterminato fatto salvo quanto previsto all'art. 6





Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dall'Organo di amministrazione a seguito di richiesta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'"Associazione". L'Organo di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione.
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Organo di amministrazione, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - a. Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'"Associazione".
 - b. Svolga attività contrarie agli interessi dell'"Associazione".
 - c. In qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali e di immagine all'"Associazione" nonché il mancato rispetto del Codice Etico.
 - d. Il mancato pagamento della quota associativa.
 - e. L'esclusione diventa operante dal giorno di annotazione nel libro soci.
 - f. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'"Associazione" sia all'esterno per designazione o per delega.
 - g. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 - h. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto di rimborso della quota associativa annualmente versata né alcun diritto sul patrimonio dell'"Associazione".

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'"Associazione" ed alla sua attività
2. I soci:





gli amici di *Daniela*

- a. Partecipano a tutte le attività promosse dall'Associazione", attingendo alle informazioni dal sito online e dalla corrispondenza inviata con facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabilite dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione".
- b. Eleggono gli organi sociali e possono essere eletti negli stessi;
- c. Esprimono il proprio voto relativamente alla approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
- d. Consultano i libri sociali presentando richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- e. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e del Codice Etico.
- f. Sono tenuti a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione".
- g. Sono tenuti al pagamento nei termini previsti della quota associativa.
- h. Per le persone interdette il voto è esercitato dal tutore o amministratore di sostegno o chi ne ha la tutela giuridica.
- i. Per i soci minorenni il voto è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale .
- j. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Organo di amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile
2. L'adesione all'Associazione" non comporta obblighi di finanziamento od esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale

Art. 9

Organi dell'associazione

1. Sono organi obbligatori dell'Associazione":
 - Assemblea dei soci
 - Organo di amministrazione
 - L'Organo di controllo qualora previsto per legge
 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti qualora previsto per legge

Sarà facoltà dell'Organo di Amministrazione istituire:

- Comitati tecnici
- Comitato scientifico
- Il Presidente Onorario

Sarà facoltà della assemblea dei soci ordinaria istituire:

- I componenti del collegio dei Probiviri

